


Estratto dal Verbale n.1 della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta n.1/2021 del 14 settembre,  
in relazione al punto 2 c) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 8/2021**

**Limite alcolemico membri degli equipaggi e quantificazione delle sanzioni amministrative**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- Visto lo Statuto e, in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visto il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
- Visto l'art. 687 del codice della navigazione a norma del quale l'ENAC agisce come unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto il Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ed in particolare, l'art. 4, comma 2;
- Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173 recante *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia Europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE"*;
- Visto il regolamento dell'ENAC *"Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010"*;





- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;
- Visto il regolamento dell'ENAC "*Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici*";
- Visto il provvedimento prot. n. GENDISP-DG-12 del 15 febbraio 2021, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, con il quale il Direttore Generale ha disposto, il limite alcolemico per i membri di equipaggio e le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione;
- Vista la proposta di delibera del Direttore Generale prot. n. ENAC-DG- 96040 del 26 agosto 2021 concernente la ratifica del succitato provvedimento d'urgenza e le motivazioni ivi riportate;
- Su proposta del Direttore Generale,

### **DELIBERA**

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo prot. n. GENDISP-DG-12 del 15 febbraio 2021 emanato dal Direttore Generale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente concernente l'individuazione del limite alcolemico per i membri di equipaggio e le conseguenti sanzioni in caso di violazioni. Il provvedimento ratificato è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico  


Il Presidente  
Avv. Pierluigi Di Palma  
